Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **775.**

Modificazione alla denominazione dell'ente « Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e malattie affini », in Roma.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la nuova denominazione di « Lega italiana per la lotta contro le malattie virali », assunta dall'ente « Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e malattie affini », in Roma e conseguentemente viene approvata la relativa modifica apportata allo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1389.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1980
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 189

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto che determina la composizione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1979 con il quale è stata costituita la citata commissione;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1980 con il quale il dott. Pietro Donniacuo entra a far parte della predetta commissione in sostituzione del dott. Alfredo Gaito;

Vista la richiesta avanzata dal Ministero dell'interno per la sostituzione del dott. Pietro Donniacuo, destinato ad altro incarico, con la dott.ssa Maria Rita Circelli;

Decreta:

La dott.ssa Maria Rita Circelli è nominata componente della commissione centrale per il facchinaggio, in sostituzione del dott. Pietro Donniacuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10449)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei trentuno caselli idraulici a servizio dei canali demaniali di irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte II, fasc. 1).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i trentuno caselli idraulici a servizio dei canali demaniali di irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte II, fasc. 1);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour, Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, n. 41588, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Lombardia, la quale, peraltro, non ha dato sinora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai trentuno caselli idraulici a servizio dei canali demaniali di irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte II, fasc. 1).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 291

(10513)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Iscrizione di diciassette varietà di specie orticole nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 ottobre 1980 ha proposto l'iscrizione nel registro delle varietà di specie ortive delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione medesima;

Ritenuto di accogliere la proposta sopraindicata;

Decreta:

Sono iscritte nel registro delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard », le sottoelencate varietà, le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

Carota:

Marc - responsabile della conservazione in purezza: International Plant Breeders (Seed) S.A. - Pertuis (F).

Cetriolino:

Tally - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA).

Fagiolo:

Goldrush - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA);

Rubino - responsabile della conservazione in purezza: Olter Sementi S.n.c. - Asti.

Lattuga:

Lollo Rossa - responsabile della conservazione in purezza: Olter Sementi S.n.c. - Asti.

Melanzana:

Black Saturn - responsabile della conservazione in purezza: International Plant Breeders (Seed) - Pertuis (F);

Black Venus - responsabile della conservazione in purezza: International Plant Breeders (Seed) - Pertuis (F).

Pisello:

Dawn - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA);

Esedra - responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Roma;

Lagos - responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. (Società italiana veterinaria agricola) - Milano;

Navona - responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Roma.

Spinacio:

Kent - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA);

Multoverde - responsabile della conservazione in purezza: Olter sementi S.n.c. - Asti.

Zucchino:

Dusk - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA);

Monica - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno;

Morello - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno;

Pueblo - responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10461)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Iscrizione di ventinove varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della predetta legge n. 1096/71 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, registri istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sopracitata;

Viste le ulteriori modificazioni ed integrazioni apportate alla medesima legge n. 1096 con la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare con l'art. 28 di essa;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1979, con il quale è stato istituito il registro delle varietà dell'ibrido interspecifico triticale;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 3 ottobre 1980 ha proposto l'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione medesima;

Ritenuto di accogliere la proposta sopraindicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

Avena:

Kalott - responsabile della conservazione in purezza: Allmanna Svenka - Svalöf (S);

Perona - responsabile della conservazione in purezza: Cebeco - Rotterdam (NL).

Frumento duro:

Murgia - responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

Filippo - responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

Valriccardo - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Vezio - responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma;

Valforte - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Berillo - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Athena - responsabile della conservazione in purezza: Maliani - Ardea (Roma);

Orsini - responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

Karel - responsabile della conservazione in purezza: Centro regionale sperimentale agrario - Cagliari.

Frumento tenero:

Sirente - responsabile della conservazione di purezza: Associazione riproduttori sementi - A.R.S. - Rieti;

Gladio - responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

S. Rufo - responsabile della conservazione in purezza: Associazione riproduttori sementi - A.R.S. - Rieti;

Satellite - responsabile della conservazione in purezza: Maliani - Ardea (Roma);

Cona - responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine;

Asiago - responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine;

Salmone - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Gallo - responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

Checco - responsabile della conservazione in purezza: Michahelles - Firenze;

Melchior - responsabile della conservazione in purezza: Cebeco - Rotterdam (NL);

Pratos - responsabile della conservazione in purezza: Leblond à Villegats - Pacy sur Eure (F).

Orzo:

Onice: responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale dell'Università - Bologna;

Cornel - responsabile della conservazione in purezza: Cebeco - Rotterdam (NL);

Havila - responsabile della conservazione in purezza: Cebeco - Rotterdam (NL).

Triticale:

Mizar - responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Roma.

Barbabietola da zucchero:

Invermono - responsabile della conservazione in purezza: Kuhn & Co. b.v. - Naarden (NL);

Cercopura - responsabile della conservazione in purezza: Zwaanesse S.A. - Voorburg La Haye (NL).

Patata:

Elvira - responsabile della conservazione in purezza: Hettema Zonen B.V. - Emmebord (NL).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10459)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 27 stesso mese, con cui Lamberto Mariotti, nato a Genova il 10 marzo 1918, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 1980, ratificata il 27 successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Lamberto Mariotti, nato a Genova il 10 marzo 1918, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: SARTI

(10457)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Decisione n. 2794/80/CECA della commissione, del 31 ottobre 1980, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 2795/80/CECA della commissione, del 31 ottobre 1980, concernente i documenti che le imprese dell'industria siderurgica devono presentare agli agenti o mandatari della commissione incaricati di raccogliere informazioni e di procedere a verifiche o a controlli concernenti la produzione e il prelievo CECA.

Decisione n. 2796/80/CECA della commissione, del 31 ottobre 1980, recante modifica della decisione n. 588/80/CECA per estenderla ad una sorveglianza statistica all'esportazione di taluni prodotti siderurgici.

Raccomandazione n. 2797/80/CECA della commissione, del 31 ottobre 1980, relativa alla sorveglianza comunitaria presso gli importatori dei prezzi d'importazione e di rivendita per le importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari di paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 291 *del* 31 *ottobre* 1980.

(275/C)

Regolamento (CEE) n. 2798/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 293 *del* 3 *novembre* 1980.

(276/C)

Regolamento (CEE) n. 2799/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2800/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2801/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2802/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2803/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2804/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2805/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2806/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2807/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2808/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2809/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2810/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2811/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2812/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° novembre 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2813/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2814/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2815/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2816/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2817/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2818/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2819/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2820/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2821/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2822/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux di pantaloni originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2823/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1997/80 che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2824/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1980-81).

Regolamento (CEE) n. 2825/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2826/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne il titolo di esportazione per il butteroil e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto concerne il pagamento della restituzione per questo prodotto e recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69.

Regolamento (CEE) n. 2827/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2828/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2829/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2830/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2831/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2832/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2725/80 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2833/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2536/80 recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2834/80 del Consiglio, del 30 ottobre 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980-81, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'art. 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 2835/80 del Consiglio, del 30 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76 recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

Pubblicati nel n. L 292 *del* 1° *novembre* 1980.

(277/C)

Regolamento (CEE) n. 2836/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2837/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2838/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di farina di granturco alla Giamaica a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2839/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, relativo alla fornitura di fiocchi di avena e di farina di frumento tenero a Santa Lucia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2840/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 295 *del* 4 *novembre* 1980.

(278/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 21 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	914,45	914,45	914,55	914,45	—	914,40	914,55	914,45	914,45	914,45
Dollaro canadese	771,10	771,10	771 —	771,10	—	771,05	771,20	771,10	771,10	771,10
Marco germanico	475,55	475,55	475 —	475,55	—	475,50	475,65	475,55	475,55	475,55
Fiorino olandese	438,34	438,34	438,50	438,34	—	438,30	438,36	438,34	438,34	438,30
Franco belga	29,592	29,592	29,57	29,592	—	29,55	29,57	29,592	29,592	29,55
Franco francese	204,82	204,82	204,93	204,82	—	204,80	204,80	204,82	204,82	204,80
Lira sterlina	2168,70	2168,70	2173 —	2168,70	—	2168,65	2168,50	2168,70	2168,70	2168,70
Lira irlandese	1772,10	1772,10	1773 —	1772,10	—	—	1772,50	1772,10	1772,10	—
Corona danese	154,97	154,97	154,75	154,97	—	154,95	154,95	154,97	154,97	154,95
Corona norvegese	181,89	181,89	182 —	181,89	—	181,85	182,10	181,89	181,89	181,85
Corona svedese	212,15	212,15	212 —	212,15	—	212,10	212,16	212,15	212,15	212,15
Franco svizzero	527,56	527,56	527 —	527,56	—	527,55	527,80	527,56	527,56	527,55
Scellino austriaco	67,009	67,009	67 —	67,009	—	67 —	67,05	67,009	67,009	67 —
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,45	17,40	—	17,35	17,50	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	11,833	11,833	11,83	11,833	—	11,80	11,84	11,833	11,833	11,80
Yen giapponese	4,281	4,281	4,29	4,281	—	4,25	4,283	4,281	4,281	4,25

Media dei titoli del 21 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,850
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50% » » 1968-83	86,150
» 5,50% » » 1969-84	82,375
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,600
» 9% » » 1975-90	75,550
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	83,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	99,150
» » » » 1-12-1979/81	89,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/83	97,450
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,100
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,950
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,550
» » » 12% 1- 4-1982	95,050
» » » 12% 1-10-1983	91,700
» » » 12% 1- 1-1984	91,475
» » » 12% 1- 4-1984	92 —
» » » 12% 1-10-1984	91,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	914,50
Dollaro canadese	771,15
Marco germanico	475,60
Fiorino olandese	438,35
Franco belga	29,581
Franco francese	204,81
Lira sterlina	2168,60
Lira irlandese	1772,30
Corona danese	154,96
Corona norvegese	181,995
Corona svedese	212,155
Franco svizzero	527,68
Scellino austriaco	67,029
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,836
Yen giapponese	4,282

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 mod. 243 D.P. — Data: 15 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Trieste. — Intestazione: Cassa di risparmio di Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.660.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10658)

MINISTERO DELLA DIFESA

Disposizione per l'ammissione a domanda nel Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare - ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri (rettifica ed integrazione).

Nel testo del comunicato concernente « Disposizione per l'ammissione a domanda nel Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare - ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 225 del 18 agosto 1980, alla pagina 6934, al secondo comma, dove è scritto: « ...della giustizia militare, *categoria cancelliere,...* », leggasi: « ...della giustizia militare, *categoria magistrati e categoria cancellieri,...* ».

Il termine di presentazione delle domande è procrastinato al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente rettifica e integrazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(10637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 12 settembre 1980, concernente: « Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato *A* alla legge 18 luglio 1980, n. 406: Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 ottobre 1980, al punto 6.2.3, al posto della parola « *idranti* », leggasi « *naspi* ».

Nella relativa tabella, all'ultima riga, al posto del riferimento numerico « 6.2.3 » leggasi « 6.2.4 ».

(10659)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle regioni ed alle province autonome delle somme di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e del bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1980, n. 110, che ha individuato ed indicato, per ciascuno dei capitoli di spese di investimento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979, le somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978;

Vista la deliberazione 11 luglio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, dell'8 agosto 1980, con la quale il CIPE ha, tra l'altro, determinato la quota minima dei mutui di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge n. 650/1979 da concedere in ciascuna regione;

Considerato che, a termini del secondo comma dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650, spetta a questo Comitato, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilire i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma dello stesso articolo, ammontanti complessivamente a lire 35 miliardi;

che i contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi dell'art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione di finanziamenti a favore delle province;

Valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome;

Ritenuto che sia opportuno assicurare a tutte le regioni ed alle province autonome una copertura finanziaria di base per far fronte alle cennate esigenze;

che, a tal fine, appare opportuno ripartire in parti uguali una quota dei fondi in parola, ammontante a lire 5 miliardi;

che la restante quota di trenta miliardi sia da ripartirsi, quanto a 20 miliardi, tenendo conto della popolazione residente, quanto a cinque miliardi, tenendo conto del fabbisogno idrico al 2015 di cui al piano regolatore generale degli acquedotti e quanto a cinque miliardi, tenendo conto dei posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;

che, sulla base dei cennati criteri, le somme in argomento possano essere ripartite ed attribuite alle regioni ed alle province autonome come risulta dall'allegata tabella;

che il Ministero dei lavori pubblici possa senz'altro provvedere ad attribuire proporzionalmente le quote spettanti per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, avvalendosi delle dotazioni iscritte in termini di cassa sul cap. 8908 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;

che alla attribuzione delle quote spettanti per l'anno 1981, lo stesso Ministero possa provvedere dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 e dopo che saranno pervenuti a questo Comitato i programmi regionali di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Delibera:

La somma di trentacinque miliardi di cui all'art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sarà ripartita e attribuita alle regioni ed alle province autonome secondo i criteri riportati in premessa ed in conformità a quanto risulta dall'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

All'attribuzione alle regioni ed alle province autonome provvederà il Ministero dei lavori pubblici.

La presente delibera e la tabella allegata saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Presidente: NICOLAZZI

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI LIRE 35 MILIARDI AI SENSI DELL'ART 4, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N 650

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	Quota fissa	Popolazione residente al 31 dicembre 1978				Fabbisogno idrico al 2015				Numero posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri				Somma complessiva
		V.A.	%	Coeff. riparto %	Somme attrib.	m³/sec.	%	Coeff. riparto %	Somme attrib.	V.A.	%	Coeff. riparto %	Somme attrib.	
Provincia autonoma di Bolzano	238.095.238	431.122	0,760	1,610	322.000.000	6,630	1,000	1,610	80.500.000	191.681	4,396	1,610	80.500.000	721.095.238
Provincia autonoma di Trento	238.095.238	442.873	0,780	1,425	285.000.000		1,053	1,425	71.250.000	175.268	4,020	1,425	71.250.000	665.595.238
Totale provincie autonome		873.995	1,540	3,035	607.000.000	6,630	2,053	3,035	151.750.000	366.949	8,416	3,035	151.750.000	
Piemonte	238.095.238	4.538.020	7,990	7,463	1.492.600.000	25,890	7,900	7,241	362.050.000	156.215	3,583	2,844	142.200.000	2.234.945.238
Valle d'Aosta	238.095.239	114.537	0,020	0,190	38.000.000		0,117	0,107	5.350.000	79.551	1,825	1,449	72.450.000	353.895.239
Lombardia	238.095.238	8.929.703	15,710	14,685	2.937.000.000	45,250	14,013	12,844	642.200.000	377.102	8,649	6,864	343.200.000	4.160.495.238
Veneto	238.095.238	4.338.292	7,630	7,134	1.426.800.000	18,310	5,670	5,197	259.850.000	567.302	13,012	10,327	516.350.000	2.441.095.238
Friuli-Venezia Giulia	238.095.238	1.245.611	2,200	2,049	409.800.000	6,930	2,146	1,967	98.350.000	156.135	3,581	2,843	142.150.000	888.395.238
Liguria	238.095.238	1.852.903	3,261	3,047	603.400.000	20,590	6,376	5,844	292.200.000	314.134	7,205	5,718	285.900.000	1.425.595.238
Emilia-Romagna	238.095.238	3.963.151	6,970	6,517	1.303.400.000	17,400	5,388	4,939	246.950.000	666.634	15,290	12,135	606.750.000	2.395.195.238
Toscana (Centro-Nord)	238.095.238	3.594.607 (*)	6,326 (*)	5,918 (*)	1.183.600.000 (*)	16,540 (*)	5,122 (*)	4,704 (*)	235.200.000 (*)	413.870 (*)	9,492 (*)	7,633 (*)	381.650.000 (*)	2.038.545.238 (*)
Umbria	238.095.238	805.329	1,417	1,325	265.000.000	3,160	0,979	0,897	44.850.000	25.524	0,585	0,465	23.250.000	571.195.238
Marche (Centro-Nord)	238.095.238	1.409.845	2,481 (*)	2,550 (*)	470.000.000 (*)	6,450 (*)	1,997 (*)	1,871 (*)	93.550.000 (*)	196.524 (*)	4,508 (*)	4,146 (*)	207.300.000 (*)	1.008.945.238 (*)
Lazio (Centro-Nord)	238.095.238	5.037.255 (*)	8,913 (*)	8,522 (*)	1.704.400.000 (*)	55,160 (*)	17,082 (*)	16,539 (*)	826.950.000 (*)	269.177 (*)	6,174 (*)	0,845 (*)	342.250.000 (*)	3.111.695.238 (*)
Totale Centro-Nord	3.095.238.095	36.703.248 (*)	64,458 (*)	62,235 (*)	12.447.000.000 (*)	222,310 (*)	68,843 (*)	65,185 (*)	3.259.250.000 (*)	3.589.117 (*)	83,320 (*)	64,304 (*)	3.215.200.000 (*)	22.016.688.095 (*)
Toscana (Mezzogiorno)		(30.512)	(0,054)	(0,057)	(11.400.000)	(0,141)	(0,144)	(0,049)	(2.450.000)	(3.543)	(0,081)	(0,164)	(8.200.000)	(22.050.000)
Marche (Mezzogiorno)		(131.563)	(0,231)	(0,246)	(49.200.000)	(0,663)	(0,205)	(0,229)	(11.450.000)	(20.226)	(0,464)	(0,936)	(46.800.000)	(107.450.000)
Lazio (Mezzogiorno)		(1.030.070)	(1,813)	(1,932)	(386.400.000)	(14,179)	(4,391)	(4,907)	(245.350.000)	(69.193)	(1,587)	(3,204)	(160.200.000)	(791.950.000)
Abruzzo	238.095.238	1.233.397	2,170	2,315	463.000.000	4,950	1,533	1,712	85.600.000	209.625	4,808	9,707	485.350.000	1.272.045.238
Molise	238.095.239	332.914	0,600	0,625	125.000.000	1,180	0,365	0,408	20.400.000	4.978	0,114	0,231	11.550.000	395.045.239
Campania	238.095.238	5.420.390	9,540	10,171	2.034.200.000	26,300	8,144	9,100	455.000.000	171.334	3,930	7,934	396.700.000	3.123.995.238
Puglia	238.095.238	3.889.422	6,844	7,298	1.459.600.000	18,740	5,803	6,484	324.200.000	94.891	2,177	4,394	219.700.000	2.241.595.238
Basilicata	238.095.238	618.312	1,100	1,161	232.200.000	2,790	0,864	0,966	48.300.000	7.528	0,173	0,349	17.450.000	536.045.238
Calabria	238.095.238	2.067.269	3,638	3,879	775.800.000	8,056	2,495	2,788	139.400.000	118.858	2,726	5,504	275.200.000	1.428.495.238
Sicilia	238.095.238	4.970.595	8,750	9,326	1.865.200.000	29,660	9,185	10,264	513.200.000	91.487	2,098	4,237	211.850.000	2.828.345.238
Sardegna	238.095.238	1.592.964	2,900	2,990	598.000.000	8,940	2,768	3,093	154.650.000	72.111	1,654	3,340	167.000.000	1.157.745.238
Totale Mezzogiorno	1.904.761.905	20.125.263 (**)	35,542 (**)	37,765 (**)	7.553.000.000 (**)	100,616 (**)	31,157 (**)	34,815 (**)	1,740.750.000 (**)	770.812 (**)	17,680 (**)	35,696 (**)	1.785.800.000 (**)	12.983.311.905 (**)
Totale Italia	5.000.000.000	56.828.511	100,000	100,000	20.000.000.000	322,926	100,000	100,000	5.000.000.000	4.359.929	100,000	100,000	5.000.000.000	35.000.000.000

(*) I valori sono comprensivi di quelli del Mezzogiorno segnati in parentesi.
(**) I valori non sono comprensivi di quelli segnati in parentesi.

(10634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti di ruolo nel profilo professionale di motorista (operatore specializzato - terza categoria), del personale delle navi traghetto, per il compartimento di Palermo (ufficio esercizio navigazione di Messina).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, che ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario, di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 194 in data 9 settembre 1980;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./47503 del 25 luglio 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 28 del 9 settembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti di ruolo nel profilo professionale di motorista in prova (operatore specializzato - terza categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - personale delle navi traghetto per il compartimento di Palermo (ufficio esercizio navigazione - Messina).

La prova scritta del citato concorso di cui al successivo art. 7 si svolgerà presso la sede compartimentale sopra citata, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso una diversa sede.

Art. 2.

Titolo di studio e titolo speciale

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, del titolo di studio, rilasciato da scuola italiana, statale o pareggiata, e dei titoli e requisiti appresso specificati:

a) licenza elementare (quinta classe);

b) immatricolazione nella gente di mare di prima categoria;

c) patente di meccanico navale di primo e secondo grado, iscritto a matricola della Marina mercantile.

Non sono ammesse equipollenze di titolo di studio o di titoli e requisiti.

I candidati in possesso di titoli e requisiti superiori debbono comunque possedere anche quelli citati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale compartimentale di Palermo entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) i titoli speciali e requisiti richiesti di cui al precedente art. 2;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 compreso quello relativo al possesso dei titoli e requisiti di cui al precedente art. 2;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale, ovvero a compartimento diverso da quello di Palermo, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare e titoli speciali riportati al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 161, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di motorista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

Ogni commissione è composta da: un presidente con profilo professionale non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da due commissari scelti fra i dipendenti dell'Azienda di cui uno con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale e l'altro con profilo professionale non inferiore a segretario superiore o equiparato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e una pratica, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, come appresso specificato:

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su un argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato:

Nozioni di cultura tecnica:

a) Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge - ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

b) Apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri - dinamometri;

c) Macchine utensili;

d) Metalli impiegati nei motori: come si lavorano - come si riparano;

e) Combustibili solidi e liquidi - lubrificanti - precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) Precauzioni contro gli incendi - estintori e loro uso;

g) Caldaie a vapore: vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione - valvole di sicurezza;

h) Macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

i) Motori a combustione interna:

motori a scoppio. Composizione generale di un motore - generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi - ciclo di lavoro - diagrammi di lavoro - potenza - cilindri - stantuffo - biella - albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata - carburatore - magnete - silenziatore - invertitore di marcia - cuscinetti comuni e reggispinta - sistemi di refrigerazione. Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione - irregolarità - avarie di funzionamento e cure per evitarle - casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzioni e verifiche a motore spento;

motori a combustione graduale. Funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi, loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - polverizzatori - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità. Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa lavaggio - pompa combustibile - pompa circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - valvole compressore - distribuzione - avvia-

mento - manovra - regolatore di velocità. Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale - verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole - visita rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori - precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo - verifiche periodiche;

l) Condotta in manovra di piccoli motoscafi.

PROVA PRATICA

Esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o tornitore a scelta del candidato.

Valutazione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta; saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta
Comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria compartimentale

Al fine della formazione della graduatoria compartimentale di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria compartimentale di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria compartimentale i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria compartimentale

La graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria compartimentale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono, inoltre, possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale compartimentale di Palermo che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Palermo.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di motorista — terza categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore compartimentale di Palermo adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autentica in bollo della patente di meccanico navale di primo o secondo grado;

g) originale o copia autentica in bollo dell'estratto matricolare mercantile dal quale risulti l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile, o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio nonché i titoli speciali indicati alle lettere *f)* e *g)* del presente articolo richiesti per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio, nonché i titoli speciali indicati alle lettere *f)* e *g)* del presente articolo, richiesti per la partecipazione al concorso anche nel caso in cui gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la

data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Palermo.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati all'ufficio esercizio navigazione di Messina.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1980

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 155

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo - Via Roma - 90100 PALERMO

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
Data e luogo di nascita
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di motorista in prova — personale delle navi traghetto — indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 2131, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le Autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso . (indicare i titoli speciali posseduti e richiesti come specificati all'art. 2 del bando);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(Da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, avrà luogo il giorno 13 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di fisica dell'Università, « aula A », piazzale Europa n. 1, Trieste.

(10733)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 494 del 5 luglio 1977 con il quale è stato bandito il concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1976;

Visto il successivo decreto n. 645 del 26 settembre 1977 con il quale è stato provveduto allo stralcio della condotta consorziale Montefiorino-Palagano ed è stato precisato che il posto di veterinario vacante a concorso ha da riferirsi al solo comune di Montefiorino e non anche a quello di Palagano;

Visto il decreto n. 522 del 6 agosto 1980 con il quale è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi;

Visto il successivo decreto n. 531 dell'8 agosto 1980 col quale è stato provveduto allo stralcio dal bando di concorso stesso delle condotte veterinarie uniche di Montefiorino e Novi e quelle consorziali di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo e Sesto-Montecreto, essendo applicabile nei loro confronti la procedura concorsuale riservata prevista degli articoli 67 della legge 833/78, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e 24-*ter* della legge n. 33/80;

Viste le preferenze per l'assegnazione della condotta veterinaria di Frassinoro rimasta a concorso, espresse dai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale;

Visto il proprio decreto n. 541 del 12 agosto 1980 con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena;

Vista la comunicazione del comune di Frassinoro n. 2659 del 10 c.m., con la quale si rende nota la rinuncia del dottor Giancarlo Cavazzuti alla nomina a veterinario condotto nel comune di Frassinoro;

Ritenuto di dover procedere a dichiarare vincitore della condotta veterinaria di Frassinoro il candidato che nella graduatoria segue immediatamente il rinunciatario;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia Romagna 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il sottoelencato candidato è dichiarato vincitore della condotta a fianco indicata:

1) Ferrari Giuseppe: Frassinoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, nel comune interessato e di questo ufficio.

Modena, addì 24 ottobre 1980

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(10489)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(4032/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(4033/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale « S. Angelo dei Rossi »:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia generale per le esigenze del pronto soccorso;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedale « S. Puglisi Allegra »:

un posto di primario, un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di pneumotisiologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(4027/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di chirurgia d'urgenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Pagani (Salerno).

(4031/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica (a tempo definito);
un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(4029/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(4025/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(4026/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente della sezione di neonatologia - centro immaturi e terapia intensiva neonatale, aggregata alla divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente della sezione di neonatologia - centro immaturi e terapia intensiva neonatale, aggregata alla divisione di pediatria (il numero dei posti è elevato da due a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

([illegible]/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **53.**

Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità locali socio sanitarie della regione Abruzzo in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
Strumenti di contabilità

Gli strumenti di contabilità previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle unità locali socio sanitarie collegata al piano sanitario regionale e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.

Art. 3.
Collegamento con la programmazione regionale

Nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario regionale e in attuazione dello stesso, le unità locali socio sanitarie adottano piani e programmi settoriali, nonché progetti per obiettivi determinati come metodo normale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

TITOLO II
IL BILANCIO DI PREVISIONE

Capo I
IL BILANCIO PLURIENNALE

Art. 4.
Contenuto

Le unità locali socio sanitarie adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo triennale del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che l'unità locale socio sanitaria prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Art. 5.
Struttura

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica, per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel triennio cui si riferisce.

Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio pluriennale è effettuata sulla base dei piani, programmi e progetti di cui all'art. 3 della presente legge e riferita ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di spese pluriennali derivanti dall'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui al precedente comma.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 6.

Modalità di approvazione

Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'unità locale socio sanitaria con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale dal successivo art. 11.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

Capo II

IL BILANCIO ANNUALE

Art. 7.

Criteri di formazione

Le previsioni del bilancio annuale delle unità locali socio sanitarie sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a norma dei successivi articoli 26 e 34;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunta al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

a) il bilancio pluriennale;

b) la relazione generale, nella quale sono tra l'altro illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

c) il preventivo economico, che contiene la previsione dei fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione, da compilare secondo gli schemi uniformi stabiliti con la deliberazione del consiglio regionale di cui al successivo art. 85;

d) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo art. 18.

Art. 8.

Annualità

L'unità temporale della gestione dell'unità locale socio sanitaria è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.

Art. 9.

Universalità e integrità

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio delle unità locale socio sanitaria al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Il bilancio di previsione è unico.

Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Art. 10.

Equilibrio

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e spese di competenza.

Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 11.

Procedura di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.

Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea generale dell'unità locale socio sanitaria a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 12.

Collegamento con i bilanci dei comuni

Il bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria è allegato al bilancio di previsione dei singoli comuni.

Le risultanze complessive di entrata e di spesa del bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria devono essere iscritte nel bilancio di previsione dei singoli comuni.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

L'unità locale socio sanitaria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non può mensilmente impegnare né pagare, per ciascun capitolo di spesa, somme superiori ad un dodicesimo di quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori somme occorrenti qualora si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Art. 14.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate correnti;

Titolo II - Entrate in conto capitale;

Titolo III - Entrate per partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie, secondo la loro provenienza e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

In distinte categorie del titolo I e del titolo II dovranno essere iscritte, rispettivamente, la quota di fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese correnti e la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese di investimento.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 15.

Classificazione delle spese

Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitario, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti, che comprendono le spese di normale funzionamento e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

Titolo II - Spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti diretti e indiretti;

Titolo III - Spese per partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le spese correnti e quelle in conto capitale sono ripartite in:

Sezioni, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;

Categorie, secondo l'analisi economica;

Capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di un piano, programma o progetto.

Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo spese correnti e spese di investimento.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 16.

Quadro generale riassuntivo

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 17.

Uniformità del bilancio

La classificazione economica e funzionale delle spese, la denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché i relativi codici devono uniformarsi ai criteri che saranno stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma, l'ordinamento contabile delle unità locali socio sanitarie, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nella legge della regione Abruzzo 29 dicembre 1977, n. 81 e nella presente legge.

Art. 18.

Fondi di riserva

Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria sono istituiti, nel titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il 2 % del totale delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per istituire nuovi capitoli relativi a spese che:

a) abbiano un carattere meramente accidentale;

b) abbiano carattere di assoluta necessità e non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme da detto fondo e la relativa destinazione dell'integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

E', in ogni caso, vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa ai fondi di riserva di cui al presente articolo.

Art. 19.

Fondi speciali

Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria sono istituiti, rispettivamente nel titolo I e nel titolo II, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti nelle spese correnti e un fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.

Il prelevamento di somme da detti fondi è effettuato con deliberazione dell'assemblea generale, per incrementare sia le dotazioni di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza e per istituire nuovi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi di spese correnti, ovvero di spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclami degli aventi diritto.

E' vietata l'imputazione diretta di pagamenti di residui passivi ai fondi di cui al presente articolo.

Art. 20.

Storni di fondi

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro della stessa sezione o di una sezione all'altra del bilancio, occorre che la spesa cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi:

a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;

b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa;

c) tra i capitoli di spesa per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, ai sensi del successivo art. 43, in favore dei restanti capitoli di spesa.

Le variazioni previste dal presente articolo sono deliberate dall'assemblea generale.

Art 21.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione, mediante il quale si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;

5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 10.

L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 98.

Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea nel termine di cui all'art. 95, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 22.

Variazioni al bilancio

Il comitato di gestione può deliberare, nel corso dell'esercizio, variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato e della Regione vincolante a scopi specifici.

Ogni altra variazione al bilancio, che non rientri nelle ipotesi previste nel precedente art. 18, è deliberata con provvedimento dell'assemblea generale.

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 23.

Funzioni delegate dalla Regione

Le entrate e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia di sanità, sono iscritte nel bilancio dell'unità locale socio sanitaria, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 29 e 43.

Le modalità inerenti al controllo sull'esercizio di dette funzioni e alla rendicontazione delle relative spese sono stabilite dagli articoli 92 e 102 della presente legge.

Art. 24.

Contabilità speciali

La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell'unità locale socio sanitaria competente per territorio.

Le unità locali socio sanitarie potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.

TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA

Capo I
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 25.

Fasi delle entrate

Le entrate previste in bilancio passano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 26.

Accertamento delle entrate

L'entrata viene accertata quando viene individuato il titolo. la ragione del credito e la persona del debitore.

L'entrata accertata costituisce competenza dell'esercizio soltanto per l'ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa di cui al successivo art. 31 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo III del bilancio, sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Art. 27.

Riscossione delle entrate

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente titolo, le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo art. 44, gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.

L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'unità locale socio sanitaria, senza la preventiva emissione di reversale di incasso, salvo a chiedere entro tre giorni, la regolarizzazione contabile.

Le reversali di incasso devono essere firmate dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti dello stesso comitato, all'uopo delegato dal presidente e controfirmate dal funzionario responsabile del servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria o da chi lo sostituisce.

Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza, vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.

Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;

c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;

d) la causale del versamento;

e) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

f) la data e il luogo di emissione.

Art. 28.

Versamento delle entrate

Le somme assegnate dalla Regione ai comuni per l'esercisanitaria sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.

Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere, parimenti, versate nella cassa dell'istituto tesoriere non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti, che ne danno comunicazione al servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità locali socio sanitarie e i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità locali socio sanitarie e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Art. 29.

Entrate per funzioni delegate

Le somme assegnate dalla Regione ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di sanità, sono trasferite, dai comuni medesimi, alla unità locale socio sanitaria, con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

Dette entrate sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità locale socio sanitaria e poste in correlazione alle corrispondenti spese.

Art. 30.

Entrate derivanti da trasferimenti del patrimonio

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 65. secondo comma, e 66, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione di beni immobili, mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni destinati alla unità locale socio sanitaria, nonché quelle derivanti dalla costituzione dei diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Art. 31.

Mutui, prestiti e anticipazioni

All'unità locale socio sanitaria è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

Con deliberazione dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, l'unità locale socio sanitaria può contrarre anticipazioni mensili con l'istituto tesoriere unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, iscritta nel titolo I della entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

Qualora il bilancio non sia ancora stato approvato dal competente organo regionale di controllo, l'anticipazione va riferita alla quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, iscritta nel titolo I dell'entrata dell'ultimo bilancio approvato.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'anno finanziario in cui sono contratte.

Art. 32.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse, nonchè quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Le reversali d'incasso non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti presso l'istituto tesoriere, sono restituite al servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Le reversali d'incasso non estinte sono annullate Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede alla emissione di altre reversali nell'esercizio successivo, con imputazione al conto dei residui attivi.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Capo II

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 33.

Fase della spesa

La gestione finanziaria della spesa segue le fasi dell'impegno della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 34.

Impegni di spesa

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità locale socio sanitaria a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo, sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 35:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;

c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.

In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria, con riferimento al bilancio pluriennale

Art. 35.

Limiti dall'assunzione di impegni di spesa

Gli impegni non possono, in nessun caso, superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.

Gli impegni di spesa pluriennali di cui al secondo comma del precedente art. 34. non possono estendersi oltre i tre anni, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 42.

Art. 36.

Organi competenti all'assunzione di impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell'unità locale socio sanitaria, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse, può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a scadenze periodiche.

Art. 37

Procedura per l'assunzione degli impegni di spesa

Tutte le proposte dei provvedimenti che comportino spesa a carico del bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria, devono indicare, a cura dei singoli servizi incaricati dell'istruttoria, l'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilancio dell'unità locale socio sanitaria, devono essere trasmessi, con la relativa documentazione, al servizio bilancio e ragioneria, per l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa.

Prima di eseguire la registrazione, il servizio bilancio e ragioneria, verifica la legalità della spesa, l'esatta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi, dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria, con relazione motivata, al presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria. Il presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia uguale corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione, nella prima riunione successiva.

L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o alla competenza anziché ai residui.

La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente comma quarto, dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio e ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

L'eventuale annullamento da parte del competente organo regionale di controllo dei provvedimenti stessi, deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio e ragioneria, per la cancellazione del relativo impegno di spesa.

Art. 38.

Liquidazione della spesa

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione della identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo

Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi, non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e dell'iscrizione in inventario dei relativi beni, secondo quanto previsto dai successivi articoli 57 e 58

Alla liquidazione delle spese provvede il comitato di gestione, entro i limiti dell'impegno assunto e con atti di mera esecuzione.

Art. 39.

Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa.

I predetti titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità locale socio sanitaria e sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal presidente, dal coordinatore responsabile per la parte amministrativa dell'ufficio di direzione o da chi lo sostituisce, e dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria o da chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma, il servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria, verifica la legalità della spesa, la causa del pagamento, l'intervenuta liquidazione del conto, e che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dall'impegno cui la spesa si riferisce.

Non può farsi luogo alla emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio e ragioneria non ritenga di provvedere all'emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37.

Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo di bilancio.

I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.

Art 40.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il titolo, la sezione e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

c) il creditore o i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

d) la causale del pagamento;

e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

g) l'indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;

h) la data e il luogo di emissione.

Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa, sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 41.

Pagamento

L'istituto tesoriere dell'unità locale socio sanitaria, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa, mediante pagamento in contanti, con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori, sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, l'unità locale socio sanitaria può disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale, ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari, con le modalità di cui alla lettera *b)* del precedente comma.

I mandati di pagamento commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Nelle convenzioni di tesoreria dell'unità locale socio sanitaria, saranno regolati i rapporti con l'istituto tesoriere, in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

Per le commutazioni di cui alla lettera *b)* devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Art. 42.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 34 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente art. 34, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Decorsi i termini previsti dal quarto comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

Art. 43.

Spese per funzioni delegate

Le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia di sanità, sono effettuate tramite l'unità locale socio sanitaria, con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

Dette spese sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità locale socio sanitaria in correlazione delle entrate di cui all'art. 29 della presente legge.

Capo III

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSE ECONOMALI

Art. 44.

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'unità locale socio sanitaria è affidato dall'assemblea generale ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 45.

Disciplina del servizio di tesoreria

La disciplina del servizio di tesoreria dell'unità locale socio sanitaria è regolata da apposita convenzione conforme ai criteri generali che saranno approvati con decreto del Ministero del tesoro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 46.

Trasmissione dati periodici di cassa

Dal 1° gennaio 1981 le unità locali socio sanitarie e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 47.

Giacenze di tesoreria

In ordine alle giacenze di tesoreria, le unità locali socio sanitarie sono tenute ad osservare le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto applicabili.

Art. 48.

Servizi di cassa economali

Per provvedere al pagamento di minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi, delle spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche, delle spese per competenze accessorie al personale e di altre minute spese di funzionamento, l'unità locale socio sanitaria può istituire, con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale, servizi di cassa economali, sia nella sede centrale, sia nei presidi funzionanti nel territorio.

Il regolamento di cui al precedente comma deve, tra l'altro, prevedere:

a) le modalità di conferimento dell'incarico di cassiere a dipendenti del ruolo amministrativo dell'unità locale socio sanitaria, da porre funzionalmente alle dipendenze del servizio bilancio e ragioneria;

b) la durata, anche temporanea, dell'incarico;

c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario, da reintegrare periodicamente durante l'esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;

d) le modalità di accredito dei fondi;

e) i registri obbligatori del cassiere;

f) le modalità di custodia dei valori, prevedendo idonei sistemi di sicurezza;

g) le modalità di pagamento delle spese;

h) il controllo sulla gestione del cassiere da parte del servizio bilancio e ragioneria, anche attraverso verifiche improvvise di cassa;

i) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 101 della presente legge.

Art. 49.

Riscossione per delega

Il regolamento di cui all'art. 48 della presente legge può prevedere la delega al cassiere per la riscossione e la quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti della unità locale socio sanitaria.

E' sempre ammessa la facoltà, da parte del dipendente, di non fare uso della delega e di ottenere il pagamento direttamente dall'istituto tesoriere, secondo le modalità stabilite dall'art. 41.

Art. 50.

Rinvio

Fino a quando l'assemblea generale dell'unità locale socio sanitaria non avrà provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 48 della presente legge, si osservano, in materia di servizi di cassa economali, le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

Capo IV

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 51.

Aperture di credito

Per le spese riguardanti particolari servizi in cui si manifesta inconciliabile con l'efficiente funzionamento del servizio stesso il pagamento accentrato a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, aperture di credito in favore dei responsabili dei servizi competenti per materia.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare la designazione del funzionario delegato, l'oggetto della spesa, l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

Art. 52.

Limiti e modalità delle aperture di credito

L'utilizzazione delle aperture di credito, deliberate ed effettuate a norma del precedente art. 51, è autorizzata nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai funzionari delegati ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.

Il presidente del comitato di gestione emette, a tali fini, lettera di credito che viene inviata al funzionario delegato e, in copia, all'istituto tesoriere e alla dipendenza dello stesso operante sulla piazza ove ha sede il funzionario delegato.

La lettera di credito, per la spesa cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e, va pertanto iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.

Sulla base ed entro i limiti della autorizzazione di cui al primo comma, l'istituto tesoriere provvede all'apertura di credito sulla piazza indicata.

La dipendenza dell'istituto tesoriere, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell'apertura di credito dandone conferma alla unità locale socio sanitaria e al suo funzionario delegato e indicando i dati necessari per la individuazione del conto e del sottoconto riferito ad ogni singola apertura di credito cui imputare gli ordinativi di pagamento.

Art. 53.

Modalità di pagamento

La lettera di credito deve contenere le generalità dei funzionari cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.

Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al quinto comma del precedente art. 52 ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito.

Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi e sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente del servizio esperto in affari contabili indicato nella lettera di credito.

Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un'apertura di credito.

Il funzionario delegato trattiene ai propri atti una copia dell'ordinativo e trasmette alla dipendenza dell'istituto tesoriere, depositaria dell'apertura di credito, l'originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.

La dipendenza dell'istituto tesoriere, effettuato il pagamento, restituisce l'originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato, al funzionario delegato, invia copia del medesimo all'istituto tesoriere e trattiene ai propri atti l'altra copia.

Dopo il 31 dicembre non possono essere effettuati pagamenti con imputazione all'esercizio finanziario chiuso.

In ordine ai requisiti degli ordinativi di pagamento e alle modalità della loro estinzione si applicano gli articoli 40 e 41 della presente legge.

Art. 54.

Commutazione delle aperture di credito

Entro dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, l'istituto tesoriere invia per ogni apertura di credito al servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria copia degli ordinativi estinti relativamente ai pagamenti disposti dai funzionari delegati ed eseguiti da tutte le dipendenze, ai fini della regolarizzazione contabile delle partite di spesa.

Il servizio bilancio e ragioneria, verificata la regolarità delle spese, provvede all'emissione di mandati di pagamento di corrispondente importo a favore dell'istituto tesoriere attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli del bilancio su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.

Art. 55.

Rendicontazione

I funzionari delegati devono rendere al comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria il conto delle spese sostenute secondo le modalità indicate nell'art. 101 della presente legge.

TITOLO IV

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Capo I

I BENI

Art. 56.

Beni immobili e mobili

I beni destinati all'attività delle unità locali socio sanitarie si distinguono in beni immobili e beni mobili secondo le norme del codice civile.

Agli effetti della presente legge, i beni sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari;

b) beni non destinati alla erogazione dei servizi sanitari.

Art. 57.

Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui all'art. 65, primo comma, e all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità locali socio sanitarie cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle unità locali socio sanitarie deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili all'unità locale socio sanitaria deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria.

Art. 58.

Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui all'art. 65, primo comma, e all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventa-

rio dei comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle unità locali socio sanitarie cui sono destinati.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

I - mobili, arredi, macchine d'ufficio;
II - materiale bibliografico;
III - strumenti tecnici, attrezzature, automezzi e altri mezzi di trasporto;
IV - fondi pubblici e privati;
V - altri beni mobili.

L'inventario dei beni mobili delle unità locali socio sanitarie deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in «nuovo», «usato», «fuori uso»;
f) il valore, da determinare come segue:

per i beni di cui alle categorie I, III e V del secondo comma del presente articolo, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;

non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 84, lettera *e*).

L'assegnazione dei beni mobili alle unità locali socio sanitarie deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria.

Art. 59.
Agenti consegnatari

I beni immobili e mobili di cui ai precedenti articoli 57 e 58 sono dati in consegna ad agenti designati con deliberazione del comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonchè di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi articoli 106 e 107.

La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio bilancio e ragioneria.

Art. 60.
Uso degli automezzi

L'unità locale socio sanitaria disciplina, con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale, l'uso degli automezzi stabilendo tra l'altro:

a) le modalità di designazione di coloro che sono abilitati alla guida dell'automezzo;
b) le modalità di autorizzazione all'uso dell'automezzo esclusivamente motivato da esigenze di servizio;
c) le modalità di rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti in modo da consentire idonee forme di controllo;
d) gli obblighi degli agenti consegnatari.

Art. 61.
Servizi di economato

Con il medesimo regolamento previsto dall'art. 48 della presente legge, l'unità locale socio sanitaria istituisce servizi di economato, sia nella sede centrale sia nei presidi funzionanti nel territorio, per l'esecuzione di lavori e provviste di cui ai successivi articoli 80, 81 e 82.

Il regolamento deve, tra l'altro, contenere:

a) le modalità di conferimento dell'incarico di economo da porre funzionalmente alle dipendenze del servizio bilancio e ragioneria;
b) il limite massimo di spesa per ciascun oggetto;
c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario, da reintegrare periodicamente durante l'esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;
d) le modalità di accredito dei fondi;
e) i registri obbligatori dell'economo;
f) le modalità di pagamento delle spese;
g) il controllo sulla gestione dell'economo da parte del servizio bilancio e ragioneria;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 101 della presente legge.

I servizi di economato, laddove istituiti, comprendono anche i servizi di cassa economali di cui all'art. 48 della presente legge. In tali casi l'incarico di economo può cumularsi con quello di cassiere.

Art. 62.
Servizi di magazzino e farmacia

Per la conservazione e la distribuzione dei generi alimentari, biancheria, attrezzature di cucina ed altri beni di consumo destinati all'attività sanitaria, il comitato di gestione provvede ad istituire, nei presidi funzionanti nel territorio, idonei servizi di magazzino, da affidare alla responsabilità di agenti consegnatari i quali sono obbligati alla tenuta delle scritture di cui al successivo art. 85.

L'incarico di economo può cumularsi con quello di consegnatario, fermo restando il controllo sui movimenti di magazzino, da parte del servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria.

Per la conservazione e la distribuzione di medicinali e materiale sanitario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 63.
Svincolo di destinazione dei beni

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 56 e seguenti della presente legge, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, sono disciplinati con legge regionale.

Fino a quando non sarà entrata in vigore la legge regionale di cui al precedente comma, è vietato procedere allo svincolo di destinazione dei beni assegnati alle unità locali socio sanitarie.

Capo II
I CONTRATTI

Art. 64.
Norme generali

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'unità locale socio sanitaria provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella delibera di cui al successivo art. 65.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli 70, 71 e 80.

Art. 65.
Organi competenti

Le deliberazioni preliminari alla stipulazione dei contratti concernenti la determinazione delle modalità essenziali, l'approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione.

Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, oppure il valore della contrattazione superi cento milioni, la competenza è dell'assemblea generale.

Art. 66.
Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità locale socio sanitaria e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio, nonchè all'albo pretorio dei comuni.

Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divultazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.

L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 69.

Art. 67.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, a ditte e persone ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere, inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 69, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'unità locale socio sanitaria.

Art. 68.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art 69

Criteri di aggiudicazione

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità locale socio sanitaria, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità locale socio sanitaria, ferme restando, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero;

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Il questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 70.

Appalto concorso

E' ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'unità locale socio sanitaria ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente, per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere, comunque, preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso.

L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 71.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere, tecnicamente od economicamente, separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione, comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 50 milioni. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura, devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e, qualora si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 5) e 9), devono essere interpellate più imprese e comunque, in numero non inferiore a tre.

I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente art. 65.

Art. 72.

Stipulazione dei contratti

Alla stipulazione del contratto si procede entro il termine di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo, parimenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma, ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'unità locale socio sanitaria ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

L'unità locale socio sanitaria provvede a restituire, tempestivamente, alle ditte o persone non aggiudicatarie, i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato. Se il contratto ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, la stipulazione è effettuata dal sindaco del comune, o da un suo delegato, dove è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.

Art. 73.
Pubblicità dei contratti

I contratti e i verbali di aste, licitazioni private, appalti-concorsi e tutti gli atti delle unità locali socio sanitarie, per i quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità della forma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile del servizio affari generali.

Lo stesso responsabile provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti leggi di registro e cura la tenuta dello speciale repertorio sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

Art. 74.
Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito dal personale tecnico dell'unità locale socio sanitaria, munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera un milione, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata da un dipendente dell'unità locale socio sanitaria, nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione, non può essere effettuata dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

Art. 75.
Cauzione e penalità

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Art. 76.
Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 77.
Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni, salvo casi di assoluta necessità o convenienza, da indicare nella deliberazione di cui al precedente art. 65.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tassa vigenti all'epoca della loro stipulazione, ne concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragioni delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.

Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Art. 78.
Uniformità dei contratti

I contratti dell'unità locale socio sanitaria previsti dagli articoli 64 e seguenti della presente legge, devono uniformarsi a capitolati-tipo, fissati con deliberazione della giunta regionale.

La giunta stessa indica liste merceologiche, tipo di beni e materiale di generale consumo, occorrenti alle unità locali socio sanitarie.

Art. 79.
Accordi regionali preliminari all'acquisto

La giunta regionale provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria.

La funzione di indirizzo di cui al precedente comma può dar luogo ad accordi preliminari vincolanti per i fornitori cui le unità locali socio sanitarie possono rivolgersi.

In tale caso è consentito il ricorso alla trattativa privata anche in carenza dei presupposti di cui all'art. 71.

Art. 80
Lavori e provviste in economia

I lavori e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base del regolamento di cui all'art. 61 della presente legge, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

c) illuminazione e riscaldamento di locali;

d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari ecc.;

g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;

h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

Art. 81.
Esecuzione lavori e provviste in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri, appositamente noleggiati e con personale dell'unità locale socio sanitaria;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile.

Quando si tratta di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a centomila lire di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 82.
Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori, non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'unità locale socio sanitaria non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

TITOLO V

IL SISTEMA DI SCRITTURE

Art. 83.

Scritture finanziarie

Le unità locali socio sanitarie sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;

d) il libro mastro dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;

f) il partitario dei fornitori;

g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

Art. 84.

Scritture patrimoniali

Le unità locali socio sanitarie sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio, al fine di rilevare la consistenza del medesimo all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio:

a) l'inventario dei beni immobili di cui all'art. 57 della presente legge;

b) l'inventario dei beni mobili di cui all'art. 58 della presente legge;

c) il registro dei contratti stipulati di cui all'art. 73 della presente legge;

d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all'art. 59 della presente legge, che sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio bilancio e ragioneria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico;

e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;

f) le scritture di magazzino di cui al successivo art. 85;

g) ogni altra scrittura patrimoniale per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, è disposta con deliberazione del comitato di gestione.

Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate, dagli agenti consegnatari, al servizio bilancio e ragioneria, entro i dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.

Art. 85.

Scritture economiche

Al fine di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, le unità locali socio sanitarie istituiscono apposita contabilità per centri di costo riferiti a ciascun servizio, programma o progetto.

I costi rilevati, che dovranno tener conto degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione, sono posti in correlazione con l'attività e i risultati della gestione espressi attraverso idonei indicatori.

La tenuta di detta contabilità dovrà essere conforme a schemi, parametri e modalità fissati con deliberazione del consiglio regionale, in maniera uniforme per tutte le unità locali socio sanitarie, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

L'unità locale socio sanitaria è comunque obbligata a tenere idonee scritture di magazzino rivolte alla rilevazione della quantità dei beni esistenti all'inizio dell'esercizio e della quantità dei beni entrati ed usciti alla fine dell'esercizio stesso da ciascuna sede.

Dette scritture devono essere riferite a categorie omogenee di beni del medesimo tipo e qualità.

Il valore da attribuirsi al termine dell'esercizio ad ogni unità di detti beni, si determina dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione per la quantità complessivamente acquistata.

Il valore delle rimanenze costituisce un costo sostenuto per gli esercizi successivi e come tale concorre a rettificare i risultati finali di gestione.

Art. 86.

Elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture finanziarie, patrimoniali ed economiche, le unità locali socio sanitarie potranno avvalersi di moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati, ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

TITOLO VI

I CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 87.

Controllo sulla gestione dei servizi

I servizi dell'unità locale socio sanitaria devono presentare al comitato di gestione, nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno, una relazione semestrale sull'attività svolta che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione delle funzioni, dei programmi e dei progetti loro affidati.

Un riepilogo delle relazioni è allegato alla nota preliminare del rendiconto generale dell'unità locale socio sanitaria di cui al successivo art. 97.

Il comitato di gestione dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici, finanziari e di efficienza dell'attività dei servizi, nonchè sulle iniziative di spesa dai medesimi assunte.

Art. 88.

Verifiche di cassa

Le verifiche sulla situazione e sui movimenti di cassa dell'unità locale socio sanitaria sono effettuate al termine di ciascun bimestre dell'anno finanziario, dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, assistito dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria.

Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l'effettiva, materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell'unità locale socio sanitaria e dell'istituto tesoriere.

Qualora dal verbale della verifica di cassa, integrato, a cura del servizio bilancio e ragioneria, dall'indicazione dei debiti e dei crediti di bilancio relativi al medesimo periodo, risulti un disavanzo, copia del verbale stesso è inviato immediatamente ai sindaci dei comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 90.

Art. 89.

Rendiconti trimestrali di gestione

Le unità locali socio sanitarie devono fornire alla giunta regionale rendiconti trimestrali entro il termine perentorio del 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ciascun anno, in cui danno conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e dei debiti e dei crediti di bilancio accertati nel trimestre cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto pone in evidenza l'avanzo o disavanzo di cassa e l'avanzo o disavanzo di competenza alla fine del trimestre cui si riferisce.

Il rendiconto deve inoltre indicare dettagliatamente eventuali impedimenti obiettivi che non hanno consentito il pagamento delle forniture nel termine di cui all'art. 77, quinto comma, della presente legge.

Qualora dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo complessivo, copia del rendiconto medesimo è inviato immediatamente, dal presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria, ai sindaci dei comuni, per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 90.

Art. 90.
Controllo sull'equilibrio della gestione

Ove dalle verifiche di cassa di cui all'art. 88, ovvero dai rendiconti trimestrali di cui all'art. 89 risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i comuni associati sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'unità locale socio sanitaria.

Tra le cause che hanno comportato il disavanzo, gli organi di cui al precedente comma, dovranno dimostrare quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale, collegate a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione.

Art. 91.
Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati

Il servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria esercita la vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro, dei valori, di titoli e di beni mobili.

Tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni da effettuare almeno una volta l'anno.

Il servizio bilancio e ragioneria procede altresì ad ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti ed effettuati.

Art. 92.
Controllo sull'esercizio delle funzioni delegate

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni in materia di sanità ai comuni, da esercitare tramite le unità locali socio sanitarie, dispongono adeguate forme di collaborazione per garantire che l'attuazione dei programmi e dei progetti si svolga senza ritardi rispetto alle previsioni.

Le unità locali socio sanitarie sono tenute a presentare una relazione sui risultati economici e finanziari dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, nei modi e con le periodicità stabiliti dalla legge di delega.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, può disporre verifiche presso le unità locali socio sanitarie, sulla destinazione delle assegnazioni regionali e sullo stato di esecuzione delle relative funzioni.

Art. 93.
Controllo sulla gestione di tesoreria

Il servizio bilancio e ragioneria esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria dell'unità locale socio sanitaria.

La convenzione di tesoreria di cui all'art. 44 della presente legge, deve contenere apposite clausole per consentire al predetto servizio l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonchè per promuovere forme di collaborazione che consentano la tempestività dei pagamenti e l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO VII

I RENDICONTI

Art. 94.
Rendiconto generale annuale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità locale socio sanitaria.

Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico, secondo quanto stabilito dai successivi articoli della presente legge.

Art. 95.
Procedura di formazione e di approvazione del rendiconto generale

Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro il successivo mese di maggio il progetto di rendiconto è trasmesso, dal presidente del comitato di gestione, ai singoli comuni per l'esame e il parere.

Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall'assemblea generale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 96.
Collegamenti con i rendiconti dei comuni

Il rendiconto generale annuale dell'unità locale socio sanitaria è allegato al conto consuntivo dei singoli comuni.

Le risultanze complessive degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa derivanti dal conto finanziario dell'unità locale socio sanitaria, devono essere iscritte nel conto consuntivo dei singoli comuni.

Qualora il risultato differenziale delle componenti finanziarie di cui al precedente comma sia negativo, tale differenza viene ripianata con le iscrizioni contabili derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 90 della presente legge.

Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia positivo, tale differenza viene registrata nel conto consuntivo dei comuni, senza concorrere a determinare il proprio risultato finale di esercizio.

La differenza stessa è riassegnata all'unità locale socio sanitaria nell'esercizio successivo, stante il vincolo di destinazione di cui all'art. 50, punto 7), della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Art. 97.
Nota preliminare al rendiconto generale

La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.

La nota preliminare deve contenere un'analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, elaborata sulla base di criteri e principi uniformi, stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Copia della nota preliminare è inviata al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di cui all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegata al bilancio di previsione dell'unità locale socio sanitaria, relativo all'esercizio finanziario successivo.

Art. 98.
Conto finanziario

Il conto finanziario dell'unità locale socio sanitaria espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dell'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio.

L'avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica tra l'avanzo o disavanzo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.

Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell'esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.

L'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.

Art. 99.
Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla chiusura di esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificate.

Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dei comuni e destinati all'attività dell'unità locale socio sanitaria.

In ordine ai criteri di valutazione dei beni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57, 58 e 85, sesto comma, della presente legge.

Art. 100.
Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti durante l'esercizio di ciascun servizio, programma o progetto, in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del piano sanitario regionale.

Le modalità per l'uniforme elaborazione del conto economico sono stabilite con la deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 85 della presente legge.

Art. 101.
Rendiconto degli agenti contabili e dei funzionari delegati

Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 48 e 61 della presente legge.

I funzionari delegati devono rendere trimestralmente al comitato di gestione il conto delle somme erogate corredato dei documenti giustificativi delle spese

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è di quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente comma.

Il servizio bilancio e ragioneria è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione, che con propria deliberazione approva il rendiconto stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili, il presidente del comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato, con invito a provvedere alla regolarizzazione.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il presidente del comitato di gestione rimette gli atti al comitato medesimo per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità di cui al successivo art. 106.

Il procedimento di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.

Art. 102.
Rendiconto delle spese per funzioni delegate

Le spese sostenute dall'unità locale socio sanitaria per lo esercizio di funzioni in materia di sanità delegate dalla Regione ai comuni, sono incluse nel rendiconto generale annuale e costituiscono, altresì, oggetto di apposito rendiconto-stralcio da presentare alla Regione in base ai criteri, ai termini e alle modalità stabiliti dalle leggi regionali di delega e dall'art. 73 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 103.
Rendiconto del tesoriere

L'istituto tesoriere dell'unità locale socio sanitaria rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale di cui all'art 45 della presente legge.

Il conto annuale del tesoriere deve, in ogni caso, dimostrare:

a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare, a debito o a credito, nell'esercizio successivo.

Il comitato di gestione approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto del tesoriere previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria.

TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA'

Art. 104.
Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità locale socio sanitaria rispondono in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione

loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale, da collegare a fattori straordinari di morbilità, accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al primo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, e le spese stesse siano state eseguite, oppure quando danno esecuzione e provvedimenti non deliberati e approvati o non ancora divenuti esecutivi.

Art. 105.
Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti dell'unità locale socio sanitaria rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese derivanti da provvedimenti con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti, nel caso in cui tali provvedimenti non siano immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità locale socio sanitaria sono, altresì, personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui al precedente art. 104 quando abbiano dato causa alle stesse.

Art. 106.
Responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari delegati

I dipendenti delle unità locali socio sanitarie che svolgono compiti di funzionario delegato o di agente contabile, rispondono personalmente, oltre che nei casi previsti dal precedente art. 105, anche delle violazioni alle specifiche disposizioni ad essi inerenti, contenute nella presente legge.

Art. 107.
Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità locale socio sanitaria rispondono dei danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

Rispondono altresì dei danni arrecati all'unità locale socio sanitaria anche coloro che ingeriscono, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti ai funzionari delegati o agli agenti contabili o che, comunque, abbiano il maneggio di denaro, di valori o di materiale.

Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell'unità locale socio sanitaria che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 108.
Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nella convenzione di cui all'art. 44 della presente legge.

Il tesoriere è, in ogni caso, responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge o in eccedenza all'anticipazione di cassa autorizzata ai sensi dell'art. 31 della presente legge.

Art. 109.
Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici dell'unità locale socio sanitaria i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli ufici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 104, 105, 106, 107 e 108, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità locale socio sanitaria la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio, l'obbligo della denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 110.
Rinvio

Per quanto altro attiene all'utilizzazione del patrimonio e alla contabilità delle unità locali socio sanitarie che non sia espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge della regione Abruzzo 29 dicembre 1977, n. 81, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e nella vigente normativa sull'amministrazione e contabilità dei comuni e delle province.

Art. 111.
Regime transitorio

La presente legge ha efficacia dalla data di costituzion delle unità locali socio-sanitarie nel territorio della region Abruzzo.

Fino alla data di cui al precedente comma, l'amministrazic ne del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territori regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale continuano ad essere disciplinate dalle vigenti leggi statali regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1980

RICCIUTI

(8894)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1980, n. 60.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 7 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata in L. 2.629.732.176.784 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1980 come dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1980.

E' approvato, parimenti, in L. 2.629.732.176.784 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1980 come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Sono altresì approvati:

a) il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20;

b) i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato art. 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato in L. 3.514.094.783.848 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1980 come dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione, delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1980.

E' approvato in L. 3.514.094.783.848 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1980 come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1980 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di cassa di un fondo di riserva di L. 34.811.372.600 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'art. 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

E' approvato in L. 1.061.146.577.355 l'ammontare presunto dei residui attivi per l'anno finanziario 1979.

E' approvato in L. 1.400.854.454.154 l'ammontare presunto dei residui passivi per l'anno finanziario 1979.

Art. 3.

E' autorizzata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 20 la reiserizione alla competenza 1980 delle somme assegnate alla Regione con vincolo di destinazione per L. 556.652.175.157.

Art. 4.

Per l'acquisto di materiali e di veicoli da destinare alla metropolitana di Napoli in costruzione, è autorizzata la spesa di L. 15.000.000.000 per il biennio 1980-81, di cui L. 7,5 miliardi a carico del cap. 442 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1980 e lire 7,5 miliardi a carico del bilancio di previsione 1981.

All'onere di lire 7,5 miliardi da iscriversi, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 si farà fronte con quota parte delle risorse che saranno assegnate alla regione Campania ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente art. 4 è concesso al comune di Napoli, in una o più soluzioni, in corrispondenza delle rate di pagamento che lo stesso corrisponderà alla società concessionaria per la progettazione e la costruzione della metropolitana di Napoli in dipendenza dell'acquisto dei materiali e dei veicoli a condizione che tali acquisti vengano effettuati, almeno nella misura dell'80 %, da industrie operanti in Campania o in altre regioni del Mezzogiorno d'Italia.

La misura del contributo è pari al 100 % della spesa.

Art. 6.

Al fine di consentire il completamento dei programmi di intervento riguardanti la costruzione e l'adeguamento degli impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi attivati ai sensi delle norme vigenti ed allo scopo di sostenere la realizzazione di ulteriori iniziative nel campo degli impianti anzidetti è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di un miliardo iscritta al cap. 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1980.

La somma di cui al precedente comma è utilizzata per la concessione ed erogazione di contributi secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 9.

Per l'erogazione delle provvidenze recate dall'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 9.

Art. 7.

Per l'anno 1980 il contributo di cui alla legge 7 luglio 1977, n. 31 a favore della stazione zoologica di Napoli è determinato in L. 200.000.000 come risulta iscritto al cap. 111 dello stato di previsione della spesa 1980.

Art. 8.

La ulteriore contribuzione di lire 400 milioni per il 1980 a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli autorizzata con la legge regionale 10 maggio 1980, n. 32, è disposta sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 9.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 100.000.000 iscritta al cap. 1305 dello stato di previsione della spesa per le finalità di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1978, n. 61 e 12 giugno 1979, n. 32.

Art. 10.

La maggiore spesa di L. 300.000.000 per il 1980 a favore dell'IPSEC autorizzata con la legge regionale 21 aprile 1980, n. 22, è disposta anche in termini di cassa.

Il numero del capitolo istituito con l'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 è il 444 anziché il n. 442.

Art. 11.

Lo stanziamento di L 74.453.333.000 di cui al cap. 1254 dello stato di previsione della spesa 1980 è utilizzato:

a) per L. 40.560.000.000 per la costruzione di posti-letto ospedalieri;

b) per L. 6.400.000.000 per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento tecnologico;

c) per L. 27.493.333.000 in conformità delle indicazioni contenute nei provvedimenti di assegnazione.

Art. 12.

Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali 29 maggio 1980, numeri 44, 45, 46 e 49 sono disposte anche in termini di cassa.

Art. 13.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1,8 miliardi iscritta al cap. 853 della spesa per le finalità di cui alle leggi regionali 18 maggio 1974, n. 18 e 14 maggio 1975, n. 28.

Art. 14.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 250 milioni iscritta al cap. 1301 della spesa per le finalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 34.

Art. 15.

Le autorizzazioni di spese per l'esercizio 1980 concernenti leggi regionali e statali, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla legge regionale di contabilità 27 luglio 1978, n. 20 e per quelle riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse anche dalle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 16.

La decorrenza della estinzione del prestito di cui all'ultimo comma dell'art 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42 è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1981, in conseguenza della differita somministrazione del prestito stesso nell'anno 1981.

Art. 17.

L'ammontare dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1980, n. 40 « Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1980 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1978 » indicato erroneamente in L. 70.512.871.895 è di L. 75.782.903.561.

Alla tabella *B* allegata alla precitata legge regionale numero 40/1980 sono apportate le seguenti rettifiche:

cap 651 (competenza e cassa): la variazione in più è di L. 4.640.600.276 e non di L 4.640.600.336;

cap. 1204: i fondi reiscritti provengono dal cap. 4122/1976 e non dal cap. 4122/1977;

cap. 1225: i fondi reiscritti provengono dal cap. 1596/1975 e non dal cap. 1596/1976;

cap. 309 (competenza e cassa): la variazione in più è di L. 228.372.874 e non di L. 228.372.877;

cap. 310 (competenza e cassa): la variazione in più è di L. 23.965.400 e non di L. 23.965.000;

cap. 320: i fondi reiscritti provengono dai capitoli 965/1973 e 146/1977 e non dai capitoli 965/1973 e 146/1974;

cap 324 (competenza e cassa): la variazione in più è di L. 792.691.063 e non di L. 792.691.069;

il numero del capitolo istituito con la richiamata legge regionale n. 40/1980 è il 329 anzicché il 322.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 settembre 1980

DE FEO

(*Omissis*).

(9882)

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1980, n. **61**.
Assistenza post-penitenziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 29 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'assistenza post-penitenziaria, la regione Campania stanzia un fondo di L. 200.000.000, per l'esercizio finanziario 1980.

Il fondo è assegnato con deliberazione della giunta regionale ai comuni nel cui territorio abbiano la residenza almeno 100 dimessi dagli istituti di reclusione.

Art. 2.

Il comune destinatario del contributo regionale, al fine di consentire il più pieno recupero sociale e lavorativo dei dimessi dalle istituzioni penitenziarie, è tenuto a coordinare l'organizzazione di cooperative tra residenti dimessi dagli istituti di reclusione, nonchè a facilitarne la formazione ai sensi delle vigenti leggi statali.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi regionali è subordinata alla stipula di apposita convenzione con le amministrazioni provinciali, avente ad oggetto interventi di pubblica utilità, previsti e programmati dalle stesse amministrazioni.

Art. 4.

La presente legge cessa di avere vigore il 1° gennaio successivo all'inizio di funzionamento degli organi di gestione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

A decorrere dalla stessa data la Regione provvede ad assegnare i fondi che saranno all'epoca iscritti in bilancio alle unità locali dei servizi sociali e sanitari operanti nella Regione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 200.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1299 « Fondo da assegnare ai comuni ad integrazione dell'assistenza post-penitenziaria », di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, prelevando l'occorrente importo dal cap. 905 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari somma.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 settembre 1980

DE FEO

(9883)

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1980, n. **14-35**/Legisl.
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene la determinazione dei programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alle qualifiche di consigliere, segretario-esperto e coadiutore assistente rispettivamente settimo, sesto e quarto livello funzionale-retributivo, ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *ottobre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7527 del 1° agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del settimo livello funzionale-retributivo (consigliere), ruolo speciale del personale della sperimentazione, branca della sperimentazione agraria sono costituite da:

due prove scritte;
una prova pratica;
una prova orale.

Prove scritte.

Le due prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

1) *Botanica e fisiologia vegetale*:

metabolismo della cellula vegetale;
fisiologia e chimica della cellula;
fotosintesi e respirazione;
nutrizione della pianta;
traspirazione, conduzione e assorbimento;
fisiologia dalla fioritura alla maturazione;
struttura dei virus, micoplasmi e rickettsie;
influenza dei virus sul metabolismo della cellula ospite.

2) *Ecologia e zoologia*:

l'acqua come fattore ecologico;
trasferimento di materia ed energia negli ecosistemi;
interazione ospite-parassitaria e dinamica della popolazione dei nematodi fitofagi;
l'importanza della microflora sulla fertilità del terreno (ciclo di N, S, K e P);
l'importanza della macroflora sulla fertilità del terreno;
ecosistemi alterati: squilibri nell'ambiente agricolo;
riflessi della concimazione sull'ecosistema;
l'uso dei pesticidi: rischi e benefici;
i test biologici: importanza ed uso.

Prova pratica di laboratorio.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

1) *Uso dell'apparecchiatura di laboratorio*:

a) esame microscopico e conta di cellule;

b) uso dello spettrofotometro, della centrifuga, della bilancia e dei termoregolatori.

2) *Isolamento e mantenimento di colture pure di alghe e microrganismi*:

a) scelta del terreno nutritivo;

b) preparazione del terreno nutritivo;

c) trapianto ed inseminazione.

Prova orale.

Oltre che sugli argomenti indicati per le prove scritte, la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

impostazione scientifica della sperimentazione in agricoltura;

trattamento tecnico-matematico dei dati sperimentali;

tecnica sperimentale di campagna;

randomizzazione;

analisi della varianza (blocco randomizzato, quadrato latino e parcella suddivisa);

regressione e correlazione;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Le prove dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del sesto livello funzionale-retributivo (segretario-esperto) ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione, sono costituite da:

due prove scritte;

una prova orale.

Prove scritte.

La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

a) *Agronomia, coltivazioni arboree ed erbacee*:

la scelta della varietà e dei portainnesti in frutticoltura;

la scelta delle varietà e dei portainnesti in viticoltura;

l'impianto e l'allevamento dei fruttiferi;

l'impianto e l'allevamento della vite.

b) *Patologia ed entemologia*:

la difesa del pero e del melo dai parassiti animali e vegetali;

la difesa della vite dai parassiti animali e vegetali;

le malattie delle mele in conservazione.

c) *Zootecnia*:

l'alimentazione della vacca da latte;

la selezione dei bovini da latte in provincia di Trento.

La seconda prova scritta verterà sui medesimi argomenti indicati per la prima prova e/o sugli argomenti indicati per la prova orale e potrà essere articolata in tutto o in parte, sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale.

Oltre che sugli argomenti indicati per la prova scritta la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

materie delle prove scritte;
la tecnica del diserbo;
la tecnica della concimazione;
la tecnica del drenaggio;
la tecnica di potatura del melo e della vite;
le principali virosi della vite e del melo;
le principali malattie infettive della vacca da latte e del vitello;
lo svezzamento del vitello;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del quarto livello funzionale-retributivo (coadiutore assistente) ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione, sono costituite da:

una prova scritta;
una prova orale integrata da una prova pratica.

Prova scritta:

La prova scritta verterà su argomenti di carattere generale volti a dimostrare le conoscenze agronomiche del candidato, con particolare riguardo agli argomenti previsti per la prova orale e la prova pratica.

La stessa potrà essere articolata in tutto o in parte sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

calcolo delle quantità di concime da impiegare in funzione del titolo;
trasformazione delle unità di misura (area, volume, peso);
norme per l'impiego dei pesticidi;
norme di qualità delle mele (I.C.E.);
le caratteristiche organolettiche del vino;
le principali malattie infettive della vacca da latte;
valutazione della qualità del latte;
lo svezzamento del vitello;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

La prova orale sarà integrata di volta in volta da una prova pratica di idoneità professionale, mediante la quale il candidato dovrà dare prova di essere pienamente in grado di dimostrare le proprie conoscenze agronomiche con particolare riguardo alla potatura del melo e della vite ed alla pesatura con bilancia tecnica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 agosto 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1980
Registro n. 44, *foglio n.* 37

(9462)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803240)